

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2428-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 febbraio 1985

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 febbraio 1985 (Stampato n. 1193)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO

PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 febbraio 1985*

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime »;

TESTO

DEL SENATO

Identico.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, prorogato dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1986.

4-ter. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

4-quater. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi" »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.